

I812 – FIGC - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DIRETTORE SPORTIVO-COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA-OSSERVATORE CALCISTICO E MATCH ANALYST

Provvedimento n. 26603

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTI il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 8 luglio 2015 è pervenuta una segnalazione¹ volta a denunciare l'asserita restrittività concorrenziale di alcune previsioni contenute nel Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dei Collaboratori della Gestione Sportiva, degli Osservatori calcistici, predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, idonee a restringere il numero dei soggetti che possono accedere a tali attività e a rendere più oneroso l'acquisto dei relativi servizi da parte delle società calcistiche.

II. LE PARTI

2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche Federazione o FIGC) è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.

Riunisce società, associazioni sportive e altri organismi, tutti attivi a vario titolo nello settore del calcio. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento di atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e altri soggetti dell'ordinamento federale.

È l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI, dall'*Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) e dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), alle quali è affiliata, per ogni aspetto riguardante il gioco del calcio in campo nazionale e internazionale (art. 1, commi da 1 a 4, dello Statuto della FIGC²).

3. L'associazione segnalante è attiva nel campo dei servizi professionali a imprese e privati, segnatamente in ambito tributario, legale e del lavoro.

¹ Cfr. doc. 1.

² Statuto contenuto nel Decreto del Commissario *ad acta* 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014.

III. IL FATTO

4. Il Regolamento Federale dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dei Collaboratori della gestione sportiva, degli Osservatori Calcistici (di seguito anche Regolamento), oggetto del Comunicato Ufficiale n. 245/A del 27 aprile 2015, istituisce l'elenco Speciale dei Direttori Sportivi, comprendente le sezioni dedicate ai Collaboratori della Gestione Sportiva e agli Osservatori calcistici per le società professionistiche (art. 1, comma 1, del Regolamento). Esso disciplina anche i requisiti di accesso a tali figure professionali.

5. Tale Regolamento risponde alle istanze dell'Associazione Direttori Sportivi (di seguito anche ADISE)³, rappresentata in due organi federali: due esponenti ADISE siedono nella Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi prevista dall'art. 5 del Regolamento, che ai sensi dell'art. 11 *quinquies* delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito anche NOIF), è competente ad adottare i provvedimenti, anche di natura conciliativa, concernenti gli iscritti all'Elenco Speciale⁴.

Un proprio rappresentante siede anche nel Consiglio direttivo del Settore Tecnico della FIGC "*organo di servizio della Federazione*"⁵; quest'ultimo è competente nei rapporti internazionali nelle materie attinenti alla definizione delle regole di gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici, svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi (art. 14, commi 3 e 4, dello Statuto federale)⁶.

Inoltre, il Regolamento riconosce specifiche prerogative all'ADISE, che viene sentita per definire il modello di bando, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi, sia in quanto componente della Commissione FIGC Dirigenti e Collaboratori Sportivi relativamente ai corsi di Direttore Sportivo (art. 3, commi 3 e 6), sia in quanto rappresentata nel Settore Tecnico per ciò che riguarda la definizione, insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, dei corsi per Collaboratori per la Gestione Sportiva (art. 3, comma 5).

6. Nel suo concreto articolato, il Regolamento stabilisce che i Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva gestiscono principalmente le attività di compravendita dei giocatori (calcio mercato), i primi in favore delle società che operano nell'ambito della massima serie, i secondi a

³ E' quanto emerge dal documento redatto dalla stessa ADISE "La storia dell'ADISE e dei dirigenti di calcio in Italia", a cura di Alessandro Flisi, Dicembre 2014.

⁴ Secondo l'art. 11-*quinquies* delle NOIF, tale Commissione, istituita presso la FIGC, è composta da 7 membri nominati dal Consiglio Federale e, al suo interno, la Commissione nomina il Vice-Presidente. Un componente è designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, uno dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, uno dalla Lega Nazionale Dilettanti e due dall'ADISE. Il mandato dei componenti di tale Commissione dura due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

⁵ Secondo quanto si legge nel sito internet dedicato al Settore Tecnico, quest'ultimo è "*organo di servizio della Federazione incaricato, a norma dell'art. 14 dello Statuto, di svolgere attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del gioco del calcio. A tal fine il Settore ha competenza nei rapporti internazionali per tutto quanto concerne la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici; svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi*".

⁶ Il Consiglio direttivo del Settore Tecnico federale è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio e composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno da ciascuna Componente Tecnica, uno dall'AIA (Associazione Italiana Arbitri), uno dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno dei preparatori atletici, uno dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

vantaggio del settore dilettantistico e delle categorie inferiori. Gli Osservatori sportivi sono soggetti deputati alla scoperta di nuovi talenti (art. 1, commi da 2 a 4)⁷.

7. Possono accedere alle attività di Direttore Sportivo, Collaboratore della Gestione Sportiva e di Osservatore Sportivo soltanto i soggetti iscritti negli “Elenchi Speciali” tenuti dalla FIGC, l’iscrizione nei quali comporta l’assunzione dello *status* di tesserato FIGC (art. 2). L’unica eccezione all’obbligo di iscrizione nell’Elenco Speciale è rappresentata dalla possibilità riconosciuta alle Società Sportive di far svolgere le attività di Direttore Sportivo “*dai componenti degli organi statutari che hanno il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti dei terzi*” (art. 8, comma 2)⁸.

8. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, l’iscrizione ai predetti Elenchi Speciali è riservata ai residenti in Italia ed è subordinata al “*rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi banditi e organizzati dal Settore Tecnico della FIGC*” (art. 3, comma 1), presso il Centro Tecnico Federale Rizzoli – Coverciano (dove ha sede il Settore Tecnico), come indicato nei relativi bandi.

9. Sulla base dei bandi predisposti con cadenza di solito annuale, i corsi prevedono posti limitati e requisiti di residenza. Ad esempio:

i) il bando per Direttore Sportivo n. 56/2010 ammetteva 40 allievi (punto 6), aventi “cittadinanza italiana o residenza da almeno due anni in Italia” (punto 9); i bandi nn. 333/2010, 5/2014 e 7/2015 prevedevano sempre la partecipazione di 40 allievi (punto 6) e richiedevano la “cittadinanza italiana o la residenza italiana” (punto 10)⁹;

ii) il bando n. 8/2015 relativo al corso per Osservatori Calcistici era limitato a 45 posti (punto 6) e ad allievi che avessero la “cittadinanza italiana o la residenza italiana” (punto 7)¹⁰;

iii) il bando n. 101/2015 relativo al corso per Collaboratori della Gestione Sportiva – Roma, riguardava 52 posti, sempre riservati a chi avesse la “cittadinanza italiana o la residenza italiana” (punto 9)¹¹.

Secondo quanto riferito dalla FIGC e previsto nei bandi analizzati, che ne definiscono il numero massimo ammesso, la Federazione può riservarsi la possibilità di ammettere al Corso per Direttori Sportivi un numero ulteriore di soggetti, di solito in misura inferiore a 5¹².

⁷ In base all’art. 1 del Regolamento, il Direttore Sportivo è la persona fisica che svolge, per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della FIGC (comma 2); il Collaboratore della Gestione Sportiva è la persona fisica che svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall’ordinamento federale (comma 3); l’Osservatore Calcistico è la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione, l’archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre (comma 4).

⁸ Nell’incontro del 5 febbraio 2016, la FIGC ha precisato che tale norma farebbe pertanto sempre salva la possibilità per le società sportive, “anche per il solo tramite di una procura ad hoc, (di) delegare le predette attività [di Direttore Sportivo e di Collaboratore per la gestione sportiva, n.d.r.] a qualsivoglia soggetto, a prescindere dalla sua iscrizione nell’elenco speciale”, cfr. doc. n. 5.

⁹ Cfr., rispettivamente, docc. nn. 10, 11, 12 e 13.

¹⁰ Cfr. doc. n. 14.

¹¹ Cfr. doc. n. 15, nonché gli identici requisiti numerici e di residenza/cittadinanza previsti nei bandi n. 129/2011 – Campania, n. 268/2012 – Reggio Calabria, n. 287/2012 – Puglia, n. 250/2014 – Catanzaro, rispettivamente, docc. nn. 16, 17, 18 e 19.

¹² Cfr. doc. n. 5.

La partecipazione a tali corsi è a titolo oneroso e richiede il pagamento di una quota in danaro pari, nel 2015, a 4.000 € per il Corso per Direttori Sportivi e a 1.500 € per i corsi da Collaboratore della Gestione sportiva su base locale¹³.

10. Il Regolamento prevede, da ultimo, che l'esercizio di tali attività da parte di un *tesserato* non iscritto nell'Elenco Speciale comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva¹⁴, mentre l'esercizio senza titolo delle medesime attività da parte di soggetti *non tesserati* comporta il divieto di partecipare ai corsi per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, precludendo a tali soggetti la possibilità di iscriversi nell'Elenco Speciale e dunque di svolgere la propria attività (art. 4, commi 3 e 4, del Regolamento).

Le criticità rappresentate a FIGC

11. Nell'incontro con la FIGC del 21 giugno 2016, gli Uffici, su mandato dell'Autorità, hanno rappresentato le criticità concorrenziali presenti nelle previsioni del Regolamento, declinate anche nei relativi bandi di ammissione ai corsi, con particolare riguardo alla loro idoneità a restringere ingiustificatamente l'accesso a tali figure professionali. A tal fine, sono state evidenziate le seguenti criticità in relazione a:

- il **contingentamento numerico** dell'accesso al mercato di tali figure professionali (art. 11, comma 1, lettera a);
- le **restrizioni basate sulla residenza** degli aspiranti candidati all'attività di Direttore Sportivo, Collaboratore della Gestione Sportiva e Osservatore Sportivo;
- l'avocazione alla Federazione stessa, a livello centrale con il Settore Tecnico per i corsi di Direttore Sportivo e Osservatori Sportivi di società professionistiche e a livello territoriale per i corsi relativi alle altre figure professionali, di un'esclusiva **nelle attività di formazione** di tali figure professionali (artt. 3 e 11, commi 1 e 2, nonché la norma transitoria per Osservatori calcistici società professionistiche).

12. In tale contesto, la Federazione ha rappresentato di ritenere il proprio operato in linea con il potere attribuitole dall'art. 2 della L. n. 91/1981 sul professionismo sportivo. Più precisamente, la Federazione ha rappresentato che il Direttore Sportivo *“rientra nella categoria degli sportivi professionisti di cui all'art. 2 di tale legge*¹⁵. *Si tratta di una figura di rilievo, atteso che il suo*

¹³ Cfr. punti 23, 14 e 17 dei sopra citati bandi FIGC n.7/2015, n. 101/2015 e n. 8/2016.

¹⁴ Il Codice della Giustizia Sportiva è contenuto nel Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014. Secondo il suo art. 1-bis, comma 1, *“Doveri e obblighi generali”*, *“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*. Il comma 5 prevede che: *“Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale”*. Secondo il comma 6, *“In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1 [quindi le sanzioni a carico della Società consistenti nell'ammonizione, nell'ammenda, nell'ammenda con diffida e nella penalizzazione di uno o più punti in classifica, n.d.r.], e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1 [quindi le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Società, consistenti nell'ammonizione, nell'ammenda con diffida, nell'ammenda, nell'ammenda con diffida, nella squalifica a tempo determinato, nel divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche e nella inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, n.d.r.]”*.

¹⁵ Secondo il citato art. 2 della L. n. 91/1981 *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

*ruolo è quello di conoscere il mondo del calcio dal punto di vista tecnico oltreché di redigere i contratti con i calciatori. La regolamentazione all'accesso a tale professione ha lo scopo di garantire la professionalità di tale figura che svolge compiti cruciali nel settore*¹⁶.

13. La FIGC ha poi riferito che la regolamentazione a livello federale delle tre figure professionali in questione rappresenta un *unicum* nel panorama europeo, sia rispetto alla disciplina esistente in altri Stati membri, sia in ambito FIFA e UEFA, le quali richiedono un'abilitazione professionale soltanto per poter svolgere l'attività di allenatore¹⁷.

I fatti successivamente intercorsi

14. Nell'incontro del 15 settembre 2016, la Federazione ha fornito il proprio riscontro alle predette criticità concorrenziali e si è detta disponibile a consentire "*per il futuro*" lo svolgimento dell'attività anche a soggetti non residenti in Italia, ribadendo tuttavia che il proprio potere di regolare l'accesso alle attività in questione le deriverebbe dalla citata legge n. 91/81¹⁸.

15. Inoltre, con il Comunicato Ufficiale n. 254/A del 19 luglio 2016, la FIGC ha modificato il Regolamento, espungendo ogni riferimento alla figura di Osservatore Calcistico, la cui disciplina, sulla base di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 23/A di pari data, è confluita nel diverso Regolamento del Settore Tecnico (di seguito anche Regolamento ST), nel quale la FIGC ha pure introdotto l'ulteriore figura di *Match Analyst*.

Il Regolamento ST ora espressamente prevede che "*Il Settore Tecnico qualifica e inquadra*" tali soggetti come "*allenatori*" – figura menzionata all'art. 2 della L. n. 91/1981 – e ne precisa, rispettivamente, i ruoli: l'Osservatore Calcistico svolge, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi e lo *scouting* di calciatori e squadre (art. 32-*bis*) ; il *Match Analyst* svolge attività di analisi tecnico – tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre (art. 32-*ter*).

I criteri di ammissione al corso centrale organizzato dal Settore Tecnico federale per gli Osservatori calcistici e i *Match Analyst*, nonché la durata, la quota di partecipazione al corso e di iscrizione all'Albo e "*il numero massimo dei partecipanti da ammettere*" saranno definiti dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico (artt. 32-*bis* e 32-*ter*, commi 3).

L'iscrizione all'albo degli Osservatori Calcistici sarà obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2017 o alla conclusione degli incarichi con scadenza successiva a tale data (art. 32-*bis*, comma 4).

16. Nei bandi promossi dalla FIGC successivamente all'incontro del giugno 2016, tutte le criticità concorrenziali già indicate sono state mantenute e riproposte dalla Federazione. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti bandi:

- i) il bando n. 32 del 20 luglio 2016 di ammissione al corso per Direttore Sportivo, a indirizzo tecnico;
- ii) il bando n. 147 del 5 gennaio 2017 per la figura di Direttore Sportivo a indirizzo amministrativo;
- iii) il bando n. 93 del 7 novembre 2016 per l'ammissione al corso di Collaboratori per la Gestione Sportiva;
- iv) il bando per Osservatore sportivo, diffuso con Comunicato Ufficiale n. 228 - 2016/2017¹⁹.

¹⁶ Cfr. quanto dichiarato da FIGC nell'incontro del 21 giugno 2016, doc. n. 6.

¹⁷ Cfr. quanto dichiarato da FIGC nell'incontro del 5 febbraio 2016, doc. n. 5.

¹⁸ Cfr. quanto dichiarato da FIGC nell'incontro del 15 settembre 2016, doc. n. 7.

¹⁹ Cfr., rispettivamente, i docc. da 19 a 23.

IV. VALUTAZIONI

Il mercato rilevante

17. Nel caso di specie, poiché le disposizioni federali in esame definiscono i requisiti e i percorsi necessari per accedere alle professioni di Direttore sportivo, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e, da ultimo, *Match Analyst*, il mercato rilevante può essere individuato in quello delle prestazioni dei servizi in questione, offerte a favore delle società calcistiche²⁰.

18. Sotto il profilo geografico, il mercato coincide con il territorio nazionale, in quanto la FIGC esercita i poteri di regolamentazione e di coordinamento dei requisiti di accesso ed esercizio a tali figure professionali secondo regole uniformi per tutto il territorio italiano.

La qualificazione di FIGC e dei regolamenti di sua emanazione

19. La FIGC costituisce, ai fini *antitrust*, un'associazione di imprese, in quanto riunisce società, associazioni sportive e altri organismi, tutti attivi a vario titolo nel settore dello sport. La FIGC svolge un'attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore calcistico. Essa è, altresì, attiva nella gestione diretta di attività economiche. Pertanto, i regolamenti della FIGC sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

Tale Federazione, anche per il tramite dei diversi organi che la compongono, rappresenta gli interessi di soggetti diversi: società di calcio, calciatori, allenatori, arbitri, direttori sportivi etc.

Essa, infatti, a seconda delle circostanze, si fa portatrice delle istanze provenienti dalle diverse anime che la compongono e che, a vario titolo, siedono negli organi con funzioni decisorie, i quali, per quanto qui rileva, adottano decisioni che incidono anche sulle attività economiche "periferiche" rispetto a quelle sportive.

20. Per quanto di rilevanza ai fini del presente procedimento, la Federazione opera attraverso il Consiglio federale, che ha adottato il Regolamento e nel quale siedono i rappresentanti di Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Arbitri, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori.

Essa opera anche attraverso il **Consiglio direttivo del Settore Tecnico**, nel quale siede tra gli altri un rappresentante dell'Associazione Direttori Sportivi. Tale organo federale adotta il Regolamento del Settore Tecnico, in cui da ultimo sono state inserite le discipline di Osservatori sportivi e *Match Analyst* e, secondo il Regolamento Sui Direttori Sportivi, partecipa alla definizione dei criteri di ammissione e all'organizzazione dei corsi relativi a tale professione.

Inoltre, la **Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi** della FIGC, nella quale siedono anche due rappresentanti di ADISE, gestisce l'Elenco Speciale delle figure professionali in questione.

21. Nel caso di specie, si rileva che, sulla base di informazioni fornite dalla stessa ADISE sul proprio sito, la regolamentazione federale delle figure professionali in esame risponde alle istanze di tale associazione²¹.

²⁰ Cfr sentenza del Tribunale di Primo Grado del 26 gennaio 2005, causa T-193/02, Piau c. Commissione.

²¹ Cfr. "La storia dell'ADISE e dei dirigenti di calcio in Italia", cit., nel quale si legge che, dopo il riconoscimento normativo della figura del Direttore tecnico – sportivo da parte del richiamato art. 2 della L. n. 81/91, l'ADISE "si impegnò nel conseguire l'obiettivo di un riconoscimento giuridico della categoria dei Direttori sportivi anche da parte della FIGC. Impegno che, nel giugno 1991, dopo anni di intense trattative, si è tradotto nell'approvazione da parte del Consiglio federale del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi. Tale Regolamento, che è stato poi ripreso e significativamente modificato nel 2010, così come in altre tre successive circostanze, ha introdotto alcuni principi che sono tuttora a fondamento della categoria, istituendo "presso la FIGC l'Elenco speciale dei Direttori sportivi" e definendo il

La restrittività delle condotte

22. Le disposizioni regolamentari richiamate e i bandi federali dei vari corsi, che ne hanno definito in concreto i requisiti almeno dal 2010²², con cadenza tendenzialmente annuale, risultano idonei a restringere la concorrenza, nella misura in cui contingentano il numero di operatori che possono ambire a svolgere tali attività per società ed enti istituzionali calcistici (ad esempio le Leghe) e precludono di offrire i propri servizi a soggetti che non risiedono in Italia o non sono cittadini italiani, non seguono i percorsi federali e non figurano nell'Elenco.

23. Tali restrizioni all'accesso alle figure professionali di cui trattasi non appaiono necessarie, né proporzionate al buon funzionamento del gioco del calcio.

Significativo è al riguardo quanto dichiarato dalla stessa FIGC, ovvero che il modello da essa introdotto (su richiesta dell'ADISE), costituisce un *unicum* nel panorama europeo, soprattutto rispetto alle regole varate dalla UEFA e dalla FIFA, che richiedono un percorso abilitativo soltanto per l'attività di allenatore e non anche per ogni altra figura professionale di supporto o comunque connessa all'attività sportiva.

24. Si rileva, infine, che, a fronte di preoccupazioni concorrenziali derivanti dall'istituzione dell'Elenco in questione e dai requisiti di accesso declinati dalla FIGC, anche nei relativi bandi di ammissione ai corsi, esplicitate dall'Autorità alla Federazione, questa non ha ritenuto di operare alcuna modifica nel senso auspicato.

La stessa possibilità in un primo tempo prospettata da FIGC di superare “*per il futuro*” il requisito della residenza non ha avuto seguito, atteso che tale requisito non soltanto è stato mantenuto, ma addirittura è stato affiancato dalla previsione alternativa del requisito di cittadinanza. Parimenti, invariata è la previsione di un contingente numerico massimo al numero di operatori ammessi alla formazione richiesta per svolgere un'attività economica libera.

Da ultimo, la modifica a fine 2016 del Regolamento e del Regolamento del Settore Tecnico per “qualificare e inquadrare” l'Osservatore Sportivo e il *Match Analyst* nella figura dell’“*allenatore*” (artt. 32-*bis* e 32-*ter*) evidenzia il tentativo della FIGC di far rientrare la disciplina anche di tali attività nell'alveo dell'art. 2 della L. n. 91/1981.

25. È, tuttavia, evidente che il possesso della qualifica di allenatore prevista dalla norma in parola quale professionista sportivo non può valere ad attrarre nella relativa disciplina tutte le altre eventuali qualifiche che possano essere successivamente acquisite da un soggetto.

Tale disposizione, infatti, elenca le figure che “*svolgono attività sportiva*”, nelle quali non rientra qualsivoglia attività di supporto, comunque connessa alla prestazione sportiva.

26. Pertanto, la regolamentazione da parte della FIGC dell'attività dei Direttori Sportivi, dei Collaboratori della Gestione Sportiva, degli Osservatori Sportivi e, da ultimo, del *Match Analyst* non appare riconducibile alle previsioni di cui all'art. 2 della L. n. 91/1981.

Pregiudizio al commercio tra Stati membri dell'Unione europea

27. La regolamentazione oggetto del presente procedimento riguarda l'intero territorio italiano, che costituisce una parte sostanziale del mercato comune, in ragione del ruolo unico a livello nazionale

profilo professionale e le condizioni per l'iscrizione nel medesimo Elenco degli operatori abilitati allo svolgimento della professione”.

²² Il Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi risale al Direttore Comunicato Ufficiale n. 111/A del 14 maggio 2010 e il primo bando di ammissione al relativo Corso emanato dalla Federazione riguarda il corso con inizio previsto per il 21 febbraio 2011, cfr. il bando n. 56/2010, doc. n. 10.

della FIGC e dell'efficacia territoriale uniforme – coincidente con il territorio nazionale – del potere regolatorio espresso nel Regolamento e nei relativi bandi di ammissione ai corsi²³.

La regolamentazione in esame, inoltre, si basa su requisiti di cittadinanza che, per loro natura, appaiono idonei a escludere la concorrenza di operatori economici provenienti da altri Stati membri.

Di conseguenza, le condotte oggetto del presente procedimento, apparendo idonee ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, devono essere valutate ai sensi dell'art. 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte della FIGC sopradescritte, in quanto volte ad ostacolare l'accesso all'attività di Direttore Sportivo, Osservatore Calcistico, Collaboratore per la gestione Sportiva e *Match Analyst* nei termini sopra esposti sono suscettibili di configurare, almeno dal 2010, una intesa in violazione dell'art. 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per accertare l'esistenza di una violazione dell'art. 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla "Direzione Manifatturiero e Servizi" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Mazzarini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2018.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chiappa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

²³ Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, nonché la sentenza della Corte di Giustizia 19 febbraio 2002, C-309/99, *Wouters*, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, della condotta sui flussi commerciali tra gli Stati membri. A fronte di tali principi, si rileva che Si richiama, pertanto, quanto affermato dalla Commissione, ovvero che "gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato".